

LA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge n. 269/24 “Interventi a tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca”;

Udito il relatore Marinelli;

Visti l’articolo 91 e l’articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
Renzo Marinelli

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge 269/2024: “Interventi a tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca”;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Verificata l'impossibilità di riunire il CAL entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatore Oriano Mercante e sottoposta all'approvazione del CAL attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti dello stesso, specificando come termine per l'espressione del voto le ore 10 del 7 febbraio 2025;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto che, pertanto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento interno di questo CAL, il presente parere si intende approvato in data 7 febbraio 2025;

DELIBERA

1) di esprimere parere favorevole;

2) di presentare al Consiglio-Assemblea legislativa la seguente osservazione:

si auspica che le linee guida previste alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 per la somministrazione di alimenti non confezionati destinati ai soggetti affetti da malattia celiaca vengano scelte tra l'abbondante documentazione disponibile in letteratura medico organizzativa.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 269/2024: “Interventi a tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca”, nel testo approvato dalla IV Commissione, trasmesso con nota acquisita al protocollo n. 639 del 27 gennaio 2025;

Udito il relatore Hossein Zahedi;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all’approvazione del Consiglio;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del CREL;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

Luca Talevi

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Art. 1 (Finalità)

L'articolo definisce la finalità della legge, volta al miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti affetti da malattia celiaca.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 2 (Funzioni della Giunta)

L'articolo elenca gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli interventi indicati alle lettere a), c), d), e), f) ed h) del comma 1, si specifica che le disposizioni sono ad invarianza finanziaria; tali interventi, infatti, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché le attività indicate nelle disposizioni saranno realizzate:

- a) dal personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di tutela della salute, il cui onere risulta stanziato, per il Bilancio di previsione 2025/2027, a carico della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) e dal personale assegnato all'Agenzia sanitaria regionale il cui onere risulta stanziato nel bilancio vigente;
- b) mediante dotazioni informatiche già in uso alle medesime strutture.

Gli oneri derivanti dagli interventi indicati alle lettere b) e g) del comma 1, invece, sono quantificati in complessivi euro 30.000,00, ripartiti nelle annualità 2026 e 2027 del Bilancio 2025/2027. Di seguito il dettaglio contabile:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamento competenza 2026	Stanziamento competenza 2027
Missione 13 (Tutela della salute) Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria) Titolo 1 (Spesa corrente)	Capitolo di nuova istituzione	Spese per la realizzazione degli interventi a favore dei soggetti affetti da malattia celiaca	20.000,00	10.000,00

A seguito dell'approvazione della legge, la Giunta regionale provvederà ad istituire il capitolo di spesa con contestuale assegnazione della numerazione.

La quantificazione della spesa si è basata sulle risorse stanziate per interventi simili, come per esempio l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 20 luglio 2023, n. 11 "Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi". Inoltre, si precisa che nel bilancio regionale sono contabilizzate annualmente le risorse statali assegnate ai sensi dell'articolo 5 della legge 123/2005, finalizzate all'inserimento di moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoranti e ad albergatori.

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere si evidenzia che la classificazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 196/2009, è riconducibile a fattori legislativi mentre, per quanto riguarda lo sviluppo temporale degli oneri finanziari, si tratta di spesa a carattere continuativo non obbligatoria, con rinvio della quantificazione, per gli anni successivi al triennio, alle rispettive leggi di bilancio.

Art. 3 (Linee guida per la somministrazione di alimenti non confezionati destinati ai soggetti affetti da malattia celiaca)

L'articolo stabilisce i criteri minimi per l'adozione, da parte della Giunta regionale, delle linee guida per la somministrazione di alimenti non confezionati destinati ai soggetti affetti da malattia celiaca.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 4
(Elenco regionale)

L'articolo prevede l'istituzione di un elenco regionale presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di salute, rimanda alle linee guida di cui all'articolo 3 per la definizione delle modalità di gestione dell'elenco e stabilisce la pubblicazione dell'elenco nel sito istituzionale della Regione.

Le disposizioni sono ad invarianza finanziaria; gli interventi previsti, infatti, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché le attività indicate nelle disposizioni saranno realizzate dal personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di tutela della salute, il cui onere risulta stanziato, per il Bilancio di previsione 2025-2027, a carico della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente), mediante dotazioni informatiche già in uso.

Art. 5
(Comitato per la tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca)

L'articolo stabilisce le finalità del Comitato e ne disciplina la composizione, il funzionamento, l'atto costitutivo e le funzioni di segreteria.

Stabilisce, poi, la gratuità alla partecipazione del Comitato.

Le disposizioni sono ad invarianza finanziaria; tali interventi, infatti, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché, oltre alla previsione di gratuità alla partecipazione al Comitato, le attività indicate saranno realizzate dal personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di tutela della salute, il cui onere risulta stanziato, per il Bilancio di previsione 2025-2027, a carico della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente), mediante dotazioni informatiche già in uso.

Art. 6
(Disposizioni finali)

L'articolo disciplina i tempi e le modalità per l'adozione, da parte della Giunta, delle linee guida di cui all'articolo 3.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 7
(Clausola valutativa)

L'articolo prevede, con scadenza triennale, la presentazione da parte della Giunta al Consiglio-Assemblea legislativa, di una relazione sull'attuazione della legge.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo reca le disposizioni finanziarie.

Il comma 1 autorizza la spesa di euro 20.000,00 per l'anno 2026 e di euro 10.000,00 per l'anno 2027 a carico della Missione 13, Programma 07, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2025/2027 (per il dettaglio contabile, la quantificazione dell'onere e la sua morfologia si rimanda a quanto esplicitato nel commento all'articolo 2, in corrispondenza delle lettere b) e g)).

Il comma 2 dispone la copertura della spesa autorizzata al comma 1 mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2025/2027. Di seguito il dettaglio contabile:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	Riduzione stanziamento competenza 2026	Riduzione stanziamento competenza 2027
Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 03 (Altri fondi) Titolo 1 (Spesa corrente)	2200310097	Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi	20.000,00	10.000,00

Il comma 3 rimanda l'autorizzazione prevista al comma 1, per gli anni successivi al triennio, alle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Il comma 4 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Scheda economico-finanziaria per leggi che comportano oneri
(commi 2 e 3 dell'articolo 3 ter della legge regionale 3/2015; articolo 84 del regolamento interno)

Elementi idonei a definire gli oneri finanziari previsti

1) Morfologia giuridica degli oneri finanziari

Classificazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 196/2009

a) Oneri inderogabili (spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati da leggi e atti normativi; in questa tipologia sono ricomprese le spese obbligatorie)

b) Fattori legislativi (Spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio)

c) Spese per adeguamento al fabbisogno (spese diverse dalle precedenti quantificate, tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni)

Sviluppo temporale degli oneri finanziari

Spesa una tantum (o occasionale)

Spesa a carattere continuativo (articolo 38, comma 1, d.lgs. 118/2011)

- Obbligatoria, con l'indicazione dell'onere a regime
- Non obbligatoria
 - con indicazione dell'onere a regime
 - con rinvio della quantificazione alla legge di bilancio

Spesa a carattere pluriennale (articolo 38, comma 2, d.lgs. 118/2011)

2) Quantificazione degli oneri finanziari

NUMERO ARTICOLO	RUBRICA	MISS	PRG	SENZA ONERI	Bilancio 2025/2027							
					spesa corrente				spesa in conto capitale			
					2025	2026	2027	anni successivi (spesa continuativa) totale spesa (spesa pluriennale)	2025	2026	2027	anni successivi (spesa continuativa) totale spesa (spesa pluriennale)
1	Finalità			X								
2 comma 1 lettera a)	Funzioni della Giunta			X								
2 comma 1 lettera b)		13	07		---	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 8	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 8	Spesa continuativa autorizzata con legge di bilancio				
2 comma 1 lettera c)				X								
2 comma 1 lettera d)				X								
2 comma 1 lettera e)				X								
2 comma 1 lettera f)				X								
2 comma 1 lettera g)		13	07		---	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 8	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 8	Spesa continuativa autorizzata con legge di bilancio				
2 comma 1 lettera h)				X								
3	Linee guida per la somministrazione di alimenti non confezionati destinati ai soggetti affetti da malattia celiaca			X								
4	Elenco regionale			X								
5	Comitato per la tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca			X								
6	Disposizioni finali			X								
7	Clausola valutativa			X								
8	Disposizioni finanziarie	13	07		0,00	20.000,00	10.000,00	Legge di bilancio				
Totale					-	20.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-

Modalità di quantificazione:

In sede di prima attuazione, la quantificazione della spesa si è basata sulle risorse stanziate per interventi simili, come per esempio l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 20 luglio 2023, n. 11 "Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi". Inoltre, si precisa che nel bilancio regionale sono contabilizzate annualmente le risorse statali assegnate ai sensi dell'articolo 5 della legge 123/2005, finalizzate all'inserimento di moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoranti e ad albergatori.

3) Modalità di copertura degli oneri finanziari (articolo 17, comma 1, legge 196/2009)

		Bilancio di previsione 2025/2027					
		Copertura oneri correnti			Copertura oneri di investimento		
		2025	2026	2027	2025	2026	2027
a)	Utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri CORRENTI derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 2200310097)	0,00	20.000,00	10.000,00			
	Utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri DI INVESTIMENTO derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 2200320052)						
a) bis	Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino un risparmio della spesa; specificare:						
b)	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa: - articolo legge stabilità o legge di bilancio _____ (capitolo _____)						
	- tabella A (LR _____ - capitolo _____)						
	- tabella E (capitolo _____)						
	- altro - specificare _____ (capitolo _____)						
c)	Nuove o maggiori entrate CORRENTI						
	Nuove o maggiori entrate IN CONTO CAPITALE						
	totale copertura:	-	20.000,00	10.000,00	-	-	-

Modalità di attuazione

- L'onere è a carico del bilancio regionale

Missione	13 (Tutela della salute)
Programma	07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)
CNI o capitolo/i esistente/i	Capitolo di nuova istituzione denominato "Spese per la realizzazione degli interventi a favore dei soggetti affetti da malattia celiaca"

- L'onere è a carico del bilancio di altri enti (indicare)

- Sono sufficienti le risorse umane e strumentali già disponibili (motivare)

A livello organizzativo, le attività indicate nelle disposizioni che non comportano onere saranno realizzate:

- a) dal personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di tutela della salute, il cui onere risulta stanziato, per il Bilancio di previsione 2025/2027, a carico della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) e dal personale assegnato all'Agenzia sanitaria regionale il cui onere risulta stanziato nel bilancio vigente;
- b) mediante dotazioni informatiche già in uso alle medesime strutture.

- E' necessario prevedere un incremento delle risorse umane e strumentali per l'attuazione dell'intervento (motivare)

SCHEDA ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

Proposta di legge n. 269/2024

“Interventi a tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca”

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale	<p>A livello europeo vengono in evidenza:</p> <ul style="list-style-type: none">- il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, il quale costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, tenendo conto in particolare della diversità dell'offerta di alimenti compresi i prodotti tradizionali, garantendo al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno. Il regolamento stabilisce principi comuni e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento scientifico, procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell'attività decisionale nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi;- il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che detta norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare. Prevede, altresì, che gli Stati membri stabiliscano, in conformità della legislazione nazionale, norme che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2, lettera c). Siffatte norme nazionali garantiscono il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. L'allegato II, al Capo VIII e XII, individua i criteri di igiene del personale e prevede che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o formazione, in materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attività;- il regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno;- il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti

	<p>dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.
	<p>La legge 4 luglio 2005, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" riconosce la celiachia come malattia sociale. L'articolo 4, comma 3, stabilisce che nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine; ai sensi dell'articolo 5 le Regioni provvedono all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori.</p> <p>La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il 30 luglio 2015, ha siglato l'accordo sulla proposta di aggiornamento del provvedimento del Ministro della salute del 16 marzo 2006, concernente il riparto dei fondi tra le regioni e le province autonome per l'erogazione di pasti senza glutine nella mense scolastiche, ospedaliere e delle altre strutture pubbliche, nonché per lo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia rivolti a ristoratori e albergatori, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 123/2005.</p> <p>La proposta di legge si inserisce nel quadro normativo nazionale, nel rispetto dei principi costituzionali.</p> <p>L'articolo 32 della Costituzione sancisce il diritto alla salute, definendolo non solo come interesse della collettività, ma anche come diritto fondamentale dell'individuo che impone piena ed esaustiva tutela nelle sue diverse situazioni.</p> <p>Trattasi di materia che rientra nella potestà legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>La stessa proposta di legge demanda alla Giunta regionale le funzioni di: adottare linee guida per la somministrazione di alimenti non confezionati; incentivare la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore alimentare; istituire il registro regionale dei celiaci e l'elenco degli operatori che somministrano e vendono alimenti o prodotti senza glutine e abbiano concluso il percorso formativo.</p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	<p>La proposta risulta compatibile con lo Statuto regionale, in particolare con l'articolo 5, comma 1, in base al quale la Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute.</p>

Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La proposta di legge non incide su altre leggi o regolamenti regionali vigenti.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	La proposta di legge si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento della novella legislativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non vi sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale dirette a perseguire le medesime finalità.